

Servizio di assistenza giuridico - legale in materia di Amministrazione di Sostegno.

Il servizio è stato attivato a far data dal 1° novembre 2011, a seguito della sottoscrizione da parte di questa Amministrazione di una convenzione legale stipulata con l'Avv. Susanna Barbacovi, col fine di consentire agli ospiti ed ai loro famigliari di accedere a forme garantite di assistenza legale in materia di Amministrazione di Sostegno.

Dal 1° maggio 2012 l'incarico è stato affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Avv. Angela Ruatti, con la quale è stata sottoscritta una nuova convenzione.

L'Avv. Angela Ruatti assicura con la convenzione di cui sopra la propria disponibilità alle richieste di consulenza ed assistenza giuridico-legale, fornendo la propria opera professionale, garantendo agli ospiti che le conferiranno incarichi l'applicazione dei diritti e degli onorari minimi previsti dalle vigenti tariffe forensi.

Avv. Angela Ruatti Via Bertolla, 1 – 38023 Cles (TN)

Tel. 0463.428003 – Fax 0463.428221 – Cell. 333.8903613

L'Amministratore di Sostegno:

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulta limitata o del tutto compromessa.

A chi è rivolta la legge istitutiva dell'Amministratore di Sostegno:

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

Finalità della legge:

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può fare la richiesta (ricorso):

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:

- beneficiario (persona interessata)
- familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore.

Chi deve fare la richiesta (ricorso):

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a porre al Giudice Tutelare il ricorso.

Parametri per la scelta dell'amministratore di sostegno:

La scelta dell'amministratore di sostegno – che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica – ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio ma, e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona.

A chi indirizzare la richiesta (ricorso):

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare.

Durata dell'incarico:

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere:

- a tempo determinato
- a tempo indeterminato.

Cosa contiene il decreto di nomina:

1. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:
2. le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di sostegno;
3. la durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. la periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.